

ALLEGATO B: 1752, Maggio 18. — I commissari suddetti dichiarano che il corso presente dell'Isonzo sarà confine ai due stati fra Villa Vicentina e Paperiana, austriache, e Turriaco, Pieris e San Canciano, venete, colle norme suesposte, ed inoltre che il confine fra l'Isola Morosini, veneta, e Fiumicello, austriaco, cominci dal letto antico dell'Isonzo o Isonzato, ora diviso dal presente letto dell'Isonzo con un riparo; vi si porrà un segnale e si scaverà una fossa divisoria.

Fatto e sottoscritto come il precedente.

ALLEGATO C: 1752, Giugno 28. — Si stabiliscono i confini fra le ville austriache di Sagrado, Dobordò, Jamiano e Duino e il territorio veneto di Monfalcone; si nominano l'Isonzo, la chiesa di S. Maria di Fogliano, la Busa delli Vecchi, il bosco Torriano, la casa dei conti Torriani, il monte Cimon, il monte Droviza, il lago di Pietra Rossa. Da questo lago fino al Timavo restano i confini come al presente.

Fatto e sottoscritto come sopra.

L'ORIGINALE esiste sotto il n. 968 nei *Patti Sciolti*, serie I, b. 43.

1752, Agosto 31. — V. n. 30.

1752, Ottobre 20. — V. n. 37.

1752, Novembre 1. — V. n. 35.

1752, Novembre 2. — V. n. 31.

30. (28) — 1752, Novembre 5. — c. 79. — Maria Teresa imperatrice ecc., ratifica l'allegato, promettendone l'osservanza.

Data e sottoscritta come il n. 23.

ALLEGATO: 1752, Agosto 31. — I commissari nominati nell'allegato al n. 13 per definire ogni controversia circa i confini fra i conti di Lodrone e la provincia di Brescia, e fra i medesimi conti e il comune di Bagolino, pel diritto privato, pattuiscono: la linea di confine sarà costituita dal fiume Caffaro dal suo sbocco vicino al palazzo Lodron, fino alla foce nel Chiese, e da questo fino al lago d'Idro. I due stati cureranno la conservazione inalterata dei corsi e degli alvei presenti delle dette acque; le riparazioni saranno fatte di comune accordo. Il *portone*, eretto dai veneziani al ponte del Caffaro nei riguardi di sanità sul proprio territorio, sarà mantenuto; resterà però in facoltà degli austriaci di erigerne uno sul loro; si determina la posizione dei *restelli* negli stessi riguardi; essendo il confine alla metà del ponte del Caffaro, questo sarà mantenuto a spese comuni. Quanto al diritto privato si determina la linea confinaria fra i Lodron e Bagolino, confermando la convenzione del 1539; i detti conti venderanno a quel comune la parte che posseggono entro i limiti assegnati a questo; e si prescrivono le norme per l'effettuazione di tal vendita. A Bagolino resterà il cosiddetto *pradello* rimpetto al palazzo dei conti di Lodron. Resta comune alle due parti la pesca nel Caffaro e nel Chiese, che però resterà assegnata ad una delle parti, la quale corrisponderà all'altra equo com-